

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE E LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

(art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241)

(Approvato con Delibera N° 89 del 03/11/1994)

ART. 1

(Finalità)

Visto l'articolo 7 comma b) dello Statuto comunale il Comune , in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi del D..P.R. n. 616 del 1977 e delle leggi regionali relative alla "beneficenza pubblica", svolge le stesse mediante interventi economici a favore di singoli o di gruppi per i quali siano accertabili situazioni di disagio e/o bisogno .

In tale ottica il presente regolamento, pertanto, disciplina:

- la tipologia, le modalità di erogazione e la durata delle prestazioni predette;
- le modalità istruttorie necessarie a tali erogazioni;
- le modalità relative all'accertamento delle condizioni e dei requisiti degli utenti .

ART. 2

(Elementi delimitanti lo stato di bisogno)

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 1 è correlata allo stato di bisogno in cui si trovano gli utenti.

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare di convivenza in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- b. incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria. a provvedere autonomamente a se stesso;
- c. esistenza di circostanze, al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio – assistenziali.

Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono di competenza dell'amministrazione comunale che, per la raccolta dei dati può utilizzare il servizio informativo dei Vigili Urbani e quello dei Servizi Sociali comunali.

Deve essere predisposto a cura dell'Ufficio Assistenza modulistica contenente i riferimenti per l'accertamento dello stato di bisogno quali:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito individuale;
- il reddito complessivo del nucleo familiare;
- la presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
- condizioni di salute del soggetto che possono compromettere l'attività lavorativa;
- lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge;
- le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
- la vita di relazione familiare o nell'ambito del quartiere.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

In via eccezionale l'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

ART. 3

(Tipi di assistenza)

In relazione alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai relativi capitoli e con riferimento agli appositi

contributi assegnati dalla Regione il Comune eroga:

- assistenza economica straordinaria;
- assistenza economica straordinaria per particolari bisogni;
- assistenza economica a famiglie di detenuti.

ART. 4

(Assistenza economica straordinaria)

L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari ed ha carattere di straordinarietà: l'entità è fissata in L. 350.000 mensili adeguate al mantenimento dei minimi vitali.

L'assistenza economica può essere erogata a favore di cittadini che versino in stato di bisogno o in una condizione di non autonomia dal punto di vista economico, senza distinzione di sesso, razza,

lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

L'Amministrazione fissa, all'inizio di ogni anno, un massimale di reddito che costituirà il limite per l'erogazione dei contributi economici.

L'intervento economico non può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali che rapportati al valore economico, superino il massimale di reddito determinato annualmente dall'Amministrazione.

I destinatari dei contributi economici straordinari dovranno comunque:

- a. essere residenti in San Giorgio a Cremano ed avere tale residenza da almeno un biennio a far data dalla presentazione dell'istanza e senza soluzione di continuità;
- b. non essere titolari di beni immobili. Tale condizione deve essere posseduta anche dai componenti in linea retta (ascendente o discendente) del nucleo familiare del richiedente il contributo e dall'eventuale coniuge;
- c. non svolgere attività lavorativa, di tipo autonomo o subordinato o commerciale, anche se in forma ambulante.

Per conseguire l'erogazione del predetto contributo, l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Sindaco in carta semplice e corredata della seguente documentazione:

- copia del modello 740 o del modello 101 o del modello 201 per ogni componente del suo nucleo familiare. riferita al reddito conseguito nell'anno precedente a quello di proposizione dell'istanza: In assenza della documentazione innanzi indicata è ammessa la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- eventuali certificazioni attestanti lo stato di disoccupazione;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la condizione di cui alla lettera c) del precedente 5° comma.

L'istanza così documentata va presentata a mano all'ufficio protocollo del Comune ovvero spedita per posta.

ART. 5

(Assistenza economica straordinaria per particolari bisogni)

I destinatari di tale assistenza devono avere i requisiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) dell'art.4.

Tale tipo di contributo viene concesso quando ricorrano situazioni eccezionali ed imprevedibili non evitabili anche con il comportamento diligente del "buon padre di famiglia" che compromettano gravemente e non temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola normalmente autonomi, e, che, comunque, con un intervento straordinario "una Tantum", non ripetibile, possano essere risolte (eventualmente anche con l'aiuto di altri Enti o privati).

L'intervento economico ha come limite di importo massimo erogabile la somma di £. 10.000.000 (lire Diecimilioni) e comunque non superiore al danno subito decurtato degli eventuali contributi o interventi da parte di altri Enti o privati. L'interessato effettuerà, comunque, apposita dichiarazione

ai sensi dell'art.26 legge n°15 del 4.1.68 dalla quale risulti l'assenza o non (in tal caso indicandone l'importo) di eventuali interventi di somme da parte di altri Enti o privati. L'eventuale erogazione di somme da parte di Enti Pubblici o privati; dà diritto alla Civica Amministrazione di esigere la restituzione. in tutto o in parte. della somma erogata quale contributo.

Per conseguire l'erogazione del contributo di cui al presente articolo l'interessato dovrà presentare apposita istanza diretta al Sindaco. in carta semplice e corredata della seguente documentazione:

- copia del modello 740 o del modello 101 o del modello 201 per ogni componente del suo nucleo familiare. riferita al reddito conseguito nell'anno precedente a quello di proposizione dell'istanza: In assenza della documentazione innanzi indicata è ammessa la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- eventuali certificazioni attestanti lo stato di disoccupazione;
- documentazione relativa alla spesa sostenuta;

L'istanza così documentata va presentata a mano all'ufficio protocollo del Comune ovvero spedita per posta.

Sull'istanza presentata sarà d'obbligo effettuare l'accertamento "diretto" di cui al terzo comma dell'articolo 7.

ART. 5 - bis

(Contributo economico straordinario per lavoratori dell'industria del territorio Comunale)

Tale contributo una tantum. nella misura massima di L. 1.000.000 (potrà essere erogato nel caso di perdita del posto di lavoro a favore di cittadini residenti e prestanti opera nel Comune di San Giorgio a Cremano da almeno 2 anni.

Sono esclusi dal contributo:

- a. partecipanti ad imprese a conduzione familiare;
- b. coloro che al momento della corresponsione percepiscano altre forme di sovvenzione come la cassa integrazione o altro;
- c. coloro che abbiano conseguito reddito, per l'anno precedente, per nucleo familiare escluso quello da lavoro del richiedente, superiore a L. 30.000.000 lordi;
- d. coloro che abbiano conseguito nell'anno precedente reddito familiare totale superiore a L. 70.000.000 lordi.

La spesa massima che il Comune può sostenere, per tale tipo di intervento non può superare l'importo di L.80.000.000 per ciascun esercizio finanziario:

La documentazione richiesta per accedere a tale contributo è la seguente:

- a. istanza del richiedente al Sindaco;
- b. ultima busta paga;
- c. copia del mod. 101, 740, con dichiarazione avente valore di atto notorio attestante reddito familiare complessivo per l'anno precedente.

E' propedeutico alla concessione del contributo, la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale dell'esistenza dello stato di restrizione occupazionale dell'azienda o aziende in riferimento.

ART. 6

(Contributi economici a famiglie di detenuti)

Beneficiarie di tale contributo sono le famiglie di detenuti che versano in stato di bisogno.

Esso è corrisposto, con cadenza quadrimestrale posticipata, nella misura di £. 350.000 mensili al coniuge del detenuto.

In caso di vedovanza il contributo di £. 350.000 sarà erogato in favore di chi ha cura dei figli minori del detenuto, fermo restando l'integrazione prevista per ogni minore.

Per conseguire l'erogazione del contributo di cui al presente articolo l'interessato dovrà presentare apposita istanza diretta al Sindaco. in carta semplice e corredata della seguente documentazione:

- copia del modello 740 o del modello 101 o del modello 201 per ogni componente del suo nucleo familiare. riferita al reddito conseguito nell'anno precedente a quello di proposizione dell'istanza; in assenza della documentazione innanzi indicata è ammessa la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- eventuali certificazioni attestanti lo stato di disoccupazione;
- certificato attestante lo stato di detenzione per il quadrimestre cui si riferisce il contributo;
- indicazione del codice fiscale.

L'istanza così documentata va presentata a mano all'ufficio protocollo del Comune ovvero spedita per posta.

ART. 7

(Istruttoria delle istanze)

L'istruttoria ha, di norma, una durata massima di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'utente ovvero dalla data di integrazione della stessa, e si conclude con la definizione del tipo di contributo e della sua entità o con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti.

Sia i provvedimenti di ammissione che di non ammissione all'assistenza economica sono comunicati per iscritto all'interessato motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Contro le determinazioni di cui innanzi l'interessato potrà proporre opposizione alla Giunta Comunale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle stesse ai sensi della legge n. 241/1990.

L'Ufficio Assistenza, ricevuta l'istanza dall'ufficio del protocollo:

- verificherà, in relazione al tipo di assistenza richiesta, la completezza della documentazione provvedendo a richiederne l'integrazione, qualora questa fosse incompleta o scaduta, entro 5 giorni. La pratica resterà sospesa ai fini istruttori fino a quando l'interessato non presenterà i documenti integrativi;
- accerterà, acquisita la completezza della documentazione, presso l'anagrafe, la condizione di "cittadino residente" dell'istante ed acquisirà agli atti, ad uso interno, un certificato attestante lo stato anagrafico della famiglia del medesimo;
- attiverà quindi l'accertamento finalizzato a riscontrare lo stato di bisogno e di diritto.

Sono previsti due tipi di accertamento:

- a. uno diretto: da effettuare con visita domiciliare, con obbligo di relazione ad opera dell'ufficio competente rilevante, tra l'altro l'entità dei consumi domestici relativi all'ultimo trimestre per telefono ed energia elettrica;
- b. uno indiretto: effettuabile ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra la documentazione e le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che si rileva dal tenore di vita.

L'accertamento indiretto, da effettuarsi, quindi, solo nei casi di comprovata necessità, consiste:

1. nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente (o di parenti tenuti agli alimenti) attraverso l'accesso agli uffici finanziari, P.R.A., nonché la verifica della posizione contributiva rispetto all'Ente (tassa R.S.U.);
2. in accertamenti particolari sui redditi a mezzo dei VV.UU.;
3. in accertamenti di natura ipo-catastale;

completerà l'istruttoria della pratica, una volta acquisito l'esito dell'accertamento, e la trasmetterà, in uno allo schema di atto deliberativo già impegnato nella spesa, alla Segreteria di Giunta comunale.

La Giunta delibererà la concessione del contributo, determinandone, ove previsto, l'entità in ragione dello stato di bisogno, la sua decorrenza e la durata.

ART. 8

(Verifiche)

Il Servizio Sociale effettuerà periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

L'utente sarà impegnato a restituire le somme percepite qualora dai predetti controlli si evidenzino un reddito superiore a quello dichiarato dall'utente stesso o la possibilità di intervento economico da parte di parenti tenuti.

NOTA A MARGINE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento per la concessione e la erogazione di contributi economici prevede (art. 4) che l'Amministrazione fissi, ad inizio d'anno, un massimale di reddito, che costituisce il limite per l'erogazione di contributi economici.

Esso potrebbe essere ancorato a parametri in uso nel settore della Previdenza Sociale, sia perché in tal modo si costituisce una base comune di riferimento tra Previdenza e Assistenza per la valutazione del bisogno economico e l'erogazione di interventi a carattere assistenziale, sia perché tali parametri sono automaticamente adeguati dall'I.N.P.S. stesso a scadenze fisse, sulla base del variare del costo della vita, in corrispondenza con il variare dei trattamenti pensionistici.

Si ritiene idoneo a tale scopo il parametro definito dall'I.N.P.S. per la concessione della pensione sociale al coniuge privo di reddito, a cui si aggiungono tante quote di assegni familiari quante sono le persone a carico oltre la prima.

La scelta di tale parametro riconduce più propriamente l'intervento assistenziale nel sistema di sicurezza sociale, cui fanno carico tutti i trattamenti minimi economici garantiti.